

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n.36/2023 per l'affidamento del servizio di trasporto protetto e trasferimento dei pazienti presso altre strutture sanitarie e trasporto di materiale sanitario e non (biologico per esami, posta, farmaci, documentazione sanitaria.)

NUMERO GARA: 9481257

CIG: A039906E45

ART.1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio di trasporto protetto pazienti e materiale sanitario e non, verso altre strutture intra o extra regionali e per tutte le strutture aziendali compreso Pronto Soccorso se necessario potrà essere richiesto il trasporto di materiale biologico, verso i laboratori di Aziende esterne, ai presidi ospedalieri, poliambulatori e consultori, presenti nel territorio di competenza della Asl di Rieti, ivi comprese le Case della Comunità di Contigliano e Castel di Tora la cui attivazione, nell'ambito degli investimenti di cui al PNRR, è prevista per l'anno 2026.

L'appalto ha ad oggetto l'esecuzione delle seguenti attività:

1. trasporto protetto e trasferimento pazienti

Trasferimento per motivi di competenza specialistica, o per mancanza di posti letto del paziente dal Pronto Soccorso, solo per trasporto programmabile e differibile verso altre strutture intra o extra regionali o da un reparto di degenza ad un'altra struttura per necessità di prestazione da eseguirsi in continuità di ricovero e non erogabile dalla struttura di degenza o in regime di dimissione.

I trasporti presso le strutture sanitarie site nella all' interno della regione Lazio sono ricompresi nell'importo a base d'asta. L'Assuntore dovrà espletare perciò il servizio senza oneri aggiuntivi. Per i trasporti presso strutture site in regioni diverse si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 2 del presente CSA.

Trasferimento per consulenze, accertamenti diagnostici e prestazioni strumentali ovvero trasporto di un paziente in regime di ricovero ad una struttura ospedaliera o ambulatoriale eseguito senza che il paziente venga dimesso dall'ospedale inviante. Comprende anche il rientro al reparto/ struttura di partenza.

Trasferimento per prosecuzione cure: trasporto da una struttura specialistica ad un altro ospedale di pazienti che, terminate le esigenze di terapia specialistica, richiedono ancora cure ospedaliere.

Il servizio di cui al presente paragrafo è esteso anche agli utenti in carico alla ASL di Rieti presso la Casa Circondariale, presso la Struttura REMS, Hospice o eventuale trasferimento a domicilio di pazienti previo nulla osta della Direzione Sanitaria Ospedaliera, nonché il trasporto dal domicilio del paziente (Casa Circondariale, presso la Struttura REMS, Hospice) ad una struttura ospedaliera o ambulatoriale per l'esecuzione di visite, accertamenti strumentali. Comprende anche il ritorno al domicilio dopo la prestazione.

2. Trasporti utenti in dimissione

L'Appaltatore dovrà, altresì, garantire il trasporto di utenti dimessi dall'ospedale di Rieti al termine di un ricovero verso il domicilio, se dichiarati indigenti secondo la nota n.954 del 19/03/ 2009, in vigore

presso la ASL di Rieti o verso un istituto di ricovero non ospedaliero, incluse le case di riposo, le RSA, l'Hospice e le degenze infermieristiche, posti all'interno del territorio della ASL Rieti.

Per quanto sopra l'Appaltatore, al verificarsi della richiesta da parte di utenti in dimissione, si impegna ad effettuare la fornitura alle condizioni proposte in sede di offerta.

~~In caso di sovraffollamento del P.S. o dei reparti dovrà essere effettuato il trasporto presso il domicilio dei pazienti, anche non indigenti, previo nulla osta della Direzione Sanitaria Ospedaliera. Se la destinazione del domicilio rientra nel territorio della provincia di Rieti, la stessa è ricompresa nella base d'asta. Per i trasferimenti fuori provincia si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 2 del presente CSA. (paragrafo eliminato)~~

Si precisa che relativamente ai trasporti di cui ai paragrafi n. 1 e 2, trattandosi di trasporti programmabili e differibili verso altre strutture intra o extra regionali, sono esclusi i trasporti rientranti nelle competenze riservate all'ARES 118 dalla L.R. 9/2004.

Per i punti 1 e 2 sono stimati complessivamente un numero di trasporti annuali di circa 1.600, si precisa che il trasporto è da intendersi (andata+ritorno), di cui n.100 trasporti annuali fuori regione da intendersi (andata+ritorno).

3. Trasporto salme

La ASL si riserva la facoltà, al verificarsi delle esigenze, di richiedere all'Appaltatore un servizio di trasporto salme, da effettuarsi con mezzo idoneo e rispondente ai requisiti previsti dalla vigente normativa.

La ASL potrà richiedere detto servizio per il trasporto dalle seguenti postazioni:

- PO San Camillo de Lellis
- Hospice verso Obitorio Ospedale di Rieti.
- Magliano Sabina verso Obitorio Ospedale di Rieti.
- Struttura Residenziale Riabilitativa di Poggio Mirteto verso Obitorio di Rieti.
- In casi autorizzati dal DEC che richiedono esami specifici sulla salma il trasporto dovrà essere espletato anche per strutture fuori provincia. Per i trasferimenti fuori provincia si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 2 del presente CSA.

Sono stimati un numero di trasporti annuali di circa 5 (cinque) l'anno.

4. Trasporto materiale sanitario e non sanitario

L'Appaltatore dovrà garantire il trasporto di materiale sanitario e non ovvero: cartelle, cancelleria e quanto altro materiale ecc., tra le diverse sedi aziendali, nonché trasporto di provette (materiale biologico vario), farmaci e altro materiale sanitario. Questo servizio prevede il ritiro, trasporto e consegna a temperatura controllata e registrata, ove necessario, con tracciabilità dei percorsi e delle temperature, tramite programma informatico. Si precisa che tale trasporto sarà effettuato all'interno delle sedi aziendali, elencate al successivo art. 2, e presso altre strutture regionali e non. Qualora venga

attivato un trasporto fuori regione si applicheranno le condizioni di cui al successivo art. 2 del presente CSA di gara.

Il servizio è espletato giornalmente dal lunedì al sabato, come meglio indicato e dettagliato al successivo art. 4 e come descritto nell'allegato 2.2 al presente CSA "dettaglio Trasporto materiale sanitario e non sanitario". Si specifica l'itinerario indicato nel suddetto allegato è da intendersi meramente esemplificativo, i percorsi definitivi per le consegne saranno infatti definitivi in contraddittorio con il DEC successivamente alla stipula del contratto. Durante l'esecuzione del contratto questa Azienda si riserva comunque la facoltà di apportare modifiche ai percorsi definiti, in contraddittorio con l'Assuntore, senza che lo stesso possa vantare ulteriori oneri aggiuntivi.

Art. 2 SEDI INTERESSATE DAL SERVIZIO

Trasporto protetto e trasferimento pazienti

Il servizio trasporti protetti interesserà il PO San Camillo De Iellis, la Casa della Salute di Magliano Sabina, il SSR di Poggio Mirteto, la REMS e l'Hospice e Casa Circondariale. Il Trasferimento dei pazienti potrà essere effettuato tra le suddette sedi o interessare altre strutture regionali per le cui condizioni di remunerazione si rimanda a quanto sotto specificato.

L'Appaltatore dovrà quindi espletare il servizio secondo le modalità di seguito riportate.

1) Trasporto protetto e trasferimento dei pazienti dall'Ospedale di Rieti:

I trasporti saranno attivati per:

- Trasferimenti programmabili, ordinari e differibili dal Presidio Ospedaliero alla destinazione richiesta;
- Consulenze diagnostiche presso le strutture richieste;

Il trasporto fuori provincia e Regione deve preventivamente essere autorizzato dal DEC.

2) Trasporto protetto e trasferimento dei pazienti ospiti nella SRR di Poggio Mirteto e nella casa della salute di Magliano Sabina:

I trasporti saranno attivati per i pazienti degenti all'interno della Struttura Residenziale Riabilitativa di Poggio Mirteto e all'interno della Casa della Salute di Magliano Sabina e in Hospice. L'azienda si riserva di chiedere fino a n. 8 trasporti a settimana dalle predette strutture al P.O. di Rieti per eventuali esigenze clinico/assistenziali. Oltre le 8 richieste suddette il trasporto verrà remunerato a km e sarà riconosciuto l'importo di € 2,00 per ogni km. L'Appaltatore dovrà però dare evidenza, salvo motivate e comprovate esigenze, di aver seguito l'itinerario che prevede la distanza più breve fra il punto di partenza e quello di arrivo. In caso in cui si verifichi il suddetto scostamento l'assuntore dovrà darne comunicazione scritta al DEC. Si precisa che ogni servizio extra canone dovrà essere preventivamente autorizzato dal DEC, salvo casi di comprovata emergenza che comporteranno comunque l'obbligo di informativa al DEC entro e non oltre 24 ore dall'espletamento degli stessi.

3) Trasporto protetto e trasferimento dei pazienti in ADI

I trasporti saranno attivati per i soli pazienti in ADI che necessitano di mezzi equipaggiati per la propria sicurezza.

4) Trasporto protetto e trasferimento dei pazienti con disabilità psichiche certificate

I trasporti saranno attivati per i pazienti in carico presso il Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura dalla Struttura Ospedaliera di Rieti e presso la REMS verso la destinazione richiesta.

Si precisa che il servizio di trasporto sarà adibito anche alla movimentazione dei pazienti a cui è stata riconosciuta, secondo la Classificazione di Eherenwerth, una classe di rischio III-IV-V grado in cui è richiesta la presenza del medico anestesista-rianimatore durante il trasporto.

Le ambulanze della ditta in appalto saranno anche preposte per il trasporto secondario infermi di pazienti con attribuzione di classe di rischio di I-II-III grado in cui non è richiesta la presenza del medico durante il trasporto.

Il servizio di trasporto protetto dovrà essere assicurato con mezzi e operatori propri della ditta aggiudicataria, la quale pertanto si assume qualsiasi tipo di responsabilità derivante dall'espletamento del servizio.

L'Azienda si riserva di attivare trasferimenti anche all'interno del territorio nazionale.

Entro 80 km (andata + ritorno) dal P.O. San Cammillo del Lellis, il trasporto è compreso nella base d'asta. Oltre gli 80 km, il corrispettivo dei suddetti trasporti verrà remunerato a kilometraggio. Superati i 80 km sarà riconosciuto l'importo di € 2,00 per ogni km di eccedenza dagli 80. L'Appaltatore dovrà però dare evidenza, salvo motivate e comprovate esigenze, di aver seguito l'itinerario che prevede la distanza più breve fra il punto di partenza e quello di arrivo. In caso in cui si verifichi il suddetto scostamento l'assuntore dovrà darne comunicazione scritta al DEC. In caso in cui si verifichi uno scostamento dall'itinerario più breve, l'assuntore dovrà darne comunicazione scritta al DEC. Si precisa che ogni servizio extra canone dovrà essere preventivamente autorizzato dal DEC, salvo casi di comprovata emergenza che comporteranno comunque l'obbligo di informativa al DEC entro e non oltre 24 ore dall'espletamento degli stessi.

Trasporto di materiali, biologici, posta e documentazione sanitaria e non sanitaria

Il servizio trasporto materiale sanitario e non interesserà le seguenti sedi:

- Passo Corese
- Osteria Nuova
- Poggio Mirteto
- Magliano Sabina
- Istituto Zooprofilattico Rieti
- Ospedale di Rieti
- Distretto di Antrodoto
- PASS di Amatrice-Accumoli (sostituito poi dall'Ospedale di prossima apertura)
- Città Reale (Amatrice)
- Ospedale di Rieti
- Direzione Generale

- Distretto 1 (viale Matteucci)
- Direzione generale (API, ADI e materno infantile, servizio veterinario)
- HOSPICE
- REMS
- Sant'Elpidio
- Borgorose
- San Paolo
- Leonessa
- Colle di Tora
- Casa Circondariale (farmacia e magazzino).
- Contigliano (apertura stimata per l'anno 2026);
- Castel di Tora (apertura stimata per l'anno 2026);

L'Azienda, in corso di esecuzione del servizio, si riserva di modificare le sedi per un numero massimo di n. 5 sedi rispetto a quelle sopra indicate dandone preavviso all'appaltatore almeno 10 giorni prima. Rimane inteso che tale variazione non darà diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

Oltre le 5 sedi le_ richieste di trasporto verranno remunerate a km e sarà riconosciuto l'importo di € 2,00 per ogni km superati gli 80 km (andata + ritorno)

L'Appaltatore dovrà però dare evidenza, salvo motivate e comprovate esigenze, di aver seguito l'itinerario che prevede la distanza più breve fra il punto di partenza e quello di arrivo. In caso in cui si verifichi uno scostamento dall'itinerario più breve, l'assuntore dovrà darne comunicazione scritta al DEC. Si precisa che ogni servizio extra canone dovrà essere preventivamente autorizzato dal DEC, salvo casi di comprovata emergenza che comporteranno comunque l'obbligo di informativa al DEC entro e non oltre 24 ore dall'espletamento degli stessi.

Art. 3 DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

Il servizio richiesto, oltre a quanto meglio descritto nei successivi paragrafi, deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) conformità alle normative vigenti e agli standard operativi in materia di trasporto campioni biologici e pazienti;
- b) flessibilità ma al contempo puntualità in relazione agli standard prefissati;
- c) rispetto degli standard operativi per il trasporto controllato degli emocomponenti e materiali biologici in relazione al tipo di quesito diagnostico da effettuare;
- d) utilizzo di soluzioni hardware e software per lo svolgimento del servizio;
- e) utilizzo di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale e dotati di vani refrigerati per la gestione del trasporto a temperatura refrigerata e controllata, come anche di localizzatore GPS (o sistema di rilevazione europeo GALILEO);
- f) utilizzo di contenitori termoregolati per la gestione di trasporti a temperature differenziate dei campioni biologici e farmaci;
- g) utilizzo di personale adeguatamente formato e nel rispetto dei requisiti richiesti dalla disciplina nazionale e regionale

Il servizio deve contemplare il trasferimento dei materiali biologici, nonché della documentazione correlata – ad esempio referti– trasporto e consegna di colli di farmaci, presidi sanitari e dispositivi medici da e per le sedi Aziendali.

Tutti i trasporti previsti dal presente capitolato possono essere di andata, andata e ritorno, con il vincolo dell'attesa e senza vincolo dell'attesa.

Il singolo servizio di trasporto si intende comprensivo tanto della tratta di andata quanto di quella di ritorno tra le destinazioni di partenza e di arrivo.

L'oggetto dell'appalto si intende comprensivo di tutte le attività accessorie necessarie a garantire la corretta esecuzione della fornitura come descritte nel Capitolato Tecnico.

Il servizio dovrà essere conforme ai requisiti di legge nazionali e della Regione Lazio, alle direttive EU e alle norme ISO 9001:2015 e 15189:2012

L'Appaltatore deve gestire tutte le varie fasi delle missioni richieste, garantendo la rilevazione e la tracciatura dei relativi dati, attraverso l'utilizzo di idonei sistemi informatizzati sotto il controllo di apposita Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.

È compito dell'Appaltatore dotare la Centrale di coordinamento di quanto necessario per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto. La Centrale di Coordinamento deve essere attivata contestualmente all'avvio del servizio.

In caso di interruzione temporanea del servizio svolto dalla Centrale di Coordinamento, l'Appaltatore deve assicurarne la sostituzione immediata con servizio alternativo avente le stesse caratteristiche qualitative e prestazionali. Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore deve rendersi disponibile ad integrare le funzioni della Centrale di Coordinamento, sulla base di eventuali modifiche alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia, con ogni onere a proprio carico. Un applicativo web, disponibile per gli utilizzatori, deve gestire tutte le missioni: deve registrare l'inizializzazione delle missioni stesse, deve consentire di interrogare i dati delle missioni in corso e infine registrarne la chiusura, generando un rapporto finale.

Le attivazioni verranno effettuate dal personale ASL mezzo e-mail nonché al numero di telefono della Centrale di Coordinamento della ditta aggiudicataria.

Le attività verranno definite secondo procedure operative interne consegnate in fase di stipula del contratto e comunque potranno essere:

- Ordinarie di routine in fasce orarie prestabilite per: trasporto sangue, campioni biologici, farmaci, dispositivi medici e materiale vario al fine di garantire l'ottimizzazione dei servizi in erogazione ai pazienti;
- Programmabili con preavviso di almeno 12 ore: per trasporto sangue, campioni biologici, farmaci, dispositivi medici e materiale vario aventi gestione non ordinaria;
- Urgenti: per trasporto campioni biologici, farmaci, dispositivi medici e materiale vario aventi gestione non programmabile e trasferimento ad alta priorità non differibile. In caso di chiamata in **regime di urgenza**, il servizio è da intendersi per tutto l'arco dell'anno inclusi i giorni festivi. Il fornitore assicurerà la copertura delle attività di urgenza con l'operatività del mezzo **entro e non oltre 30 minuti dalla chiamata**.
- Programmabili per il trasporto pazienti verso altre strutture aziendali, regionali o sul territorio nazionale;

Le tempistiche di ogni trasporto e l'avvenuta consegna dovranno essere tracciabili, mediante consultazione dell'apposito software, di cui al successivo art. 8, messo a disposizione dal fornitore, per garantire al DEC e/o delegato il costante monitoraggio.

La Ditta Appaltatrice deve inviare giornalmente al DEC del servizio il report dei servizi resi.

È altresì fatto obbligo di segnalare tempestivamente ogni evento negativo manifestatosi, la segnalazione al personale preposto deve essere effettuata entro e non oltre 1 h dalla rilevazione dello stesso.

ART 4_MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

I trasporti protetti e trasferimenti pazienti saranno richiesti alla ditta aggiudicataria da parte del Servizio Trasporti Protetti (Servizio aziendale Trasporti Sanitari) della ASL di Rieti, afferente alla DMO del P.O. San Camillo de Lellis. Il servizio dovrà essere espletato **con n. 6 ambulanze di tipo A** che dovranno possedere le caratteristiche meglio dettagliate all'art. 6 del presente CSA.

Il Servizio dovrà essere garantito dal lunedì al sabato, come di seguito specificato:

- (6.00-14.00) – n. 1 mezzi di soccorso, di tipo “A”, con relativo equipaggio
- (7.00-19.00) – n. 2 mezzi di soccorso, di tipo “A”, con relativo equipaggio
- (8.00-21.00) - n. 1 mezzi di soccorso, di tipo “A”, con relativo equipaggio
- (21.00-08.00) - n. 1 mezzi di soccorso, di tipo “A”, con relativo equipaggio
- (h 24) - n. 1 mezzi di soccorso, di tipo “A”, con relativo equipaggio (P.O. Rieti).
- (h 24) - n. 1 mezzi di soccorso, di tipo “A”, con relativo equipaggio (P.O. Amatrice).

La domenica e festivi dovrà quindi essere garantita presso il PO San Camillo De Lellis n. 1 ambulanza H/24.

Nei giorni feriali e festivi dovrà essere garantita n. 1 ambulanza H/24 presso il P.O. di Amatrice la cui apertura è prevista a fine 2024. L'incidenza del costo della suddetta sede sull'imposto a base d'asta è stata stimata in una percentuale pari 16,67% tenendo conto del n. di ambulanze chieste per l'espletamento del servizio, pari a 6, di cui n. 1 dedicata esclusivamente al predetto Ospedale. Qualora all'avvio del servizio l'ospedale di Amatrice non dovesse essere ancora stato aperto, dal canone mensile dovuto all'aggiudicatario, determinato sulla base dell'importo di aggiudicazione, verrà scorporata la sopra menzionata percentuale del 16,67, fino all'apertura della struttura ospedaliera di che trattasi.

Per il trasporto dei pazienti dovrà essere garantita la presenza sul mezzo di almeno un'autista barelliere e di un infermiere specializzato. Su richiesta dell'Azienda e se il caso specifico lo richiede dovrà essere garantito il personale medico a bordo (specialista in **Anestesia e Rianimazione** o un **Medico specialista in Chirurgia d'urgenza** o medicina d'Urgenza). La presenza del suddetto personale è da considerarsi remunerata con il canone mensile fino ad un massimo di n. 100 ore l'anno (da intendersi cumulative per il medico specialista in **Chirurgia d'urgenza** o medicina d'Urgenza e il medico specialista in **Anestesia e Rianimazione**). La richiesta del suddetto personale medico verrà effettuata con un preavviso di 6 ore. In sede di valutazione dell'offerta tecnica verrà attribuito un punteggio premiale in caso in cui vengano garantiti tempi inferiori (cfr. art. 16, punto 5.2 del Disciplinare di gara).

Nel caso in cui l'ambulanza per motivi ed esigenze specifiche debba sostare nel luogo di destinazione per un orario superiore alle ore 21.00, **(a prescindere dal fatto che il servizio rientri tra quelli remunerati a canone)** verrà riconosciuta all'Appaltatore la seguente remunerazione oraria:

- € 80,00 /h per il Medico specialista in **Chirurgia d'urgenza** o medicina d'Urgenza;
- € 150,00/h per il Medico specialista in **Anestesia e Rianimazione**.

Gli stessi importi di remunerazione verranno riconosciuti per le richieste eccedenti le n. 100 ore annue stimate nel paragrafo precedente.

Per il conteggio delle ore, siano esse ricomprese nella base d'asta o da remunerare come extra canone, verrà considerato l'orario di arrivo e ritorno presso il P.O. da cui partirà il trasporto pazienti.

Gli automezzi per trasporti materiale sanitario e non, dovranno essere **in numero non inferiore a 5** che dovranno garantire il servizio dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 17.00 **e n. 1 a disposizione a chiamata dal lunedì alla domenica, compreso festivi H/24.**

Il Dettaglio dei percorsi per le consegne sarà definito in contraddittorio con il DEC successivamente alla stipula del contratto.

Potranno essere chiesti trasporti presso strutture regionali o extra regionali. Se la struttura interessata dal servizio ha una distanza non superiore a 80 km (andata + ritorno) dal P.O. di Rieti l'Appaltatore non avrà diritto a chiedere una maggiorazione del corrispettivo contrattuale. Superati gli 80km sarà riconosciuto l'importo di € 2,00 per ogni km di eccedenza. L'Appaltatore dovrà però dare evidenza, salvo motivate e comprovate esigenze, di aver seguito l'itinerario che prevede la distanza più breve fra il punto di partenza e quello di arrivo. In caso in cui si verifichi uno scostamento dall'itinerario più breve, l'assuntore dovrà darne comunicazione scritta al DEC. Si precisa che ogni servizio extra canone dovrà essere preventivamente autorizzato dal DEC, salvo casi di comprovata emergenza che comporteranno comunque l'obbligo di informativa al DEC entro e non oltre 24 ore dall'espletamento degli stessi.

ART. 5 SEDE DI STAZIONAMENTO E CENTRALE DI COORDINAMENTO

Per l'espletamento del servizio, la ditta aggiudicataria dovrà attivare una sede operativa nel territorio della ASL Rieti, con le modalità indicate dalla L.R. 49/89 entro 60 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto.

La sede dovrà essere ubicata ad una distanza massima di 20 km dal PO San Camillo De Lellis, la stessa dovrà essere dotata spazi idonei per la sosta dei mezzi nonché idonei locali di stazionamento per il personale, dovrà essere composta da almeno un locale per la sosta del personale e una linea telefonica per la ricezione delle chiamate, spazio/ locale per stoccaggio materiale e pulizia attrezzature, spazio /locale per il deposito materiale sporco / pulito.

Funzionalmente, almeno n.1 ambulanza dovrà essere ubicata presso il Presidio ospedaliero di Rieti, H 24 giorni feriali e festivi.

ART. 6 TIPOLOGIE DI MEZZI

Il servizio dovrà essere espletato con **n. 6 ambulanze di tipo A e n. 5 automezzi per trasporti materiale sanitario e non.**

Tutti i mezzi oggetto dell'appalto debbono essere nella disponibilità dell'appaltatore al momento dell'inizio del servizio, a titolo di proprietà o Leasing. Tutti i mezzi offerti, quindi, dovranno essere messi a disposizione dell'Azienda alla data di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio, sottoscritto congiuntamente dal DEC e il Responsabile del Servizio designato dall'Aggiudicatario. In caso di ritardo dell'avvio del servizio per cause imputabili all'Aggiudicatario verranno applicate le penali di cui all'art. 19 del presente CSA.

L'Appaltatore, prima dell'attivazione del servizio, dovrà fornire il numero e l'elenco dei mezzi, ambulanze di tipo A e automezzi per trasporti vari, messi a disposizione per l'espletamento del servizio, comprensivo degli automezzi sostitutivi, con allegata la seguente documentazione: certificato di immatricolazione e di omologazione.

La descrizione dei mezzi offerti dovrà essere indicata nella relazione tecnica di cui al disciplinare di gara e sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara (cfr. art. 16, punti 2.3 e 2.4, del Disciplinare).

La fornitura dei mezzi, degli equipaggiamenti e del personale per l'effettuazione dei servizi oggetto di appalto sono a totale carico dell'Aggiudicatario.

La ditta dovrà garantire sempre la disponibilità dei mezzi anche in caso di fermo macchina per manutenzione o per qualsiasi altro motivo. Il mezzo dovrà essere sostituito entro massimo 2 ore, comunicando al Servizio Trasporti Protetti ed al DEC competente, il numero di targa del mezzo di subentro.

I mezzi di trasporto, che dovranno possedere i requisiti e le dotazioni strumentali e di materiali previsti dalle vigenti normative, sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore. E', inoltre, a carico e sotto la responsabilità dell'Appaltatore garantire l'approvvigionamento, la manutenzione ed il controllo dell'efficienza dello strumentario e del materiale in dotazione sugli automezzi nonché la manutenzione, la pulizia e sanificazione degli automezzi e delle dotazioni strumentali e di materiali.

ART. 6.1 Mezzi dedicati al trasporto pazienti

Le ambulanze di tipologia A devono essere attrezzate secondo la L.R. del Lazio n. 49/89 e integrato dal DCA n.8 del 10/02/2011, ss.mm.ii. e comunque, la stazione appaltante potrà richiedere alla ditta aggiudicataria, senza nessun aggravio di costo, l'integrazione di attrezzature e apparecchiature elettromedicali necessarie all'erogazione della migliore assistenza al paziente trasportato.

Gli automezzi, utilizzati per l'espletamento del servizio di cui sopra, dovranno rispondere ai requisiti di cui al Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 17 dicembre 1987 n.553 Oltre ai requisiti previsti del citato D.M., le autoambulanze oggetto della disciplinare dovranno ottemperare alle caratteristiche di allestimento descritte nel D.M. n. 487/97, con l'eccezione della categoria del veicolo, e autorizzate al trasporto infermi ai sensi della L.R. n 48 del 1989 o titolo equipollente in caso di Regione diversa, o di impresa appartenente ad altro Stato membro.

I mezzi di soccorso dovranno, altresì, essere dotati di tutto quanto previsto dalla su menzionata Legge della Regione Lazio n. 49 del 17/07/1989 – “Disciplina del servizio di trasporto infermi da parte di istituti, organizzazioni ed associazioni private” -, per quanto previsto per le ambulanze di tipo “A” nella tabella II, dal punto 1 al punto 21.

Le ambulanze dovranno essere dotate delle attrezzature previste per la tipologia di ambulanza richiesta dal D.M. 553/87 e D.M. 487/'97.

Le autoambulanze dovranno essere, inoltre, dotate di un collegamento telefonico (mobile) con la D.M.O. di Rieti e l'UFFICIO TRASPORTI e di un collegamento radiofonico con la Centrale Operativa del 118.

Dotazione strumentale e materiale mezzi di soccorso

L'aggiudicatario si impegna a fornire la dotazione strumentale e materiale su ogni mezzo di soccorso che dovrà almeno possedere come dotazione minima quanto stabilito dal DCA n.8/2011 allegato C, i seguenti materiali e componenti:

Autoambulanza di soccorso avanzato:

- Barella principale autocaricante con cinghie di contenzione posizionata su piano traslabile sul senso orizzontale (con possibilità di posizionamenti Trendelenburg e anti-Trendelenburg e piano carico ad altezza variabile);
- Barella atraumatica a cucchiaio, con cinghie di contenzione e sistema di immobilizzazione del capo e del tronco;
- Tavola spinale lunga con cinghie di contenzione e sistema di immobilizzazione del capo e del tronco;
- Trauma estricatore (mod. Ked o similari);
- Ventilatore polmonare automatico asportabile con modulazione adulti/bambini, con fonte autonoma di alimentazione, sia elettrica che con ossigeno (bombola da 2,5 lt./minimo e bombola di scorta);
- Monitor defibrillatore portatile con registratore e stimolatore esterno, a funzionamento manuale e con sistema di alimentazione sua a 12 v. che a 220 v. e batterie ricaricabili (presenza di modulo semi automatico), possibilità di monitoraggio attività cardiaca tramite ECG a 12 derivazioni e relative piastre sia pediatriche che adulto anche con possibilità di trasporto;
- Spremi sacca (almeno due);
- Aspiratore per secreti, portatile, utilizzabile anche per uso pediatrico e con batterie ricaricabili a funzionamento sia a 12 v. che a 220 v.;
- Pompa a siringa per infusioni funzionante sia a 12 che 220 v.;
- Impianto di ossigenoterapia centralizzato con almeno 2 prese di ossigeno in vano sanitario e 2 gorgogliatore;
- Sfigmomanometro aneroido e fonendoscopio con alloggiamento a parete;
- Steccobende in almeno tre misure, rigide o a depressione;
- Set completo di collari cervicali rigidi con acceso tracheale;
- Pallone rianimatore manuale per adulti e pediatrico (con maschere e cannule oro-faringee) e sacco reservoir (materiale autoclavabile in silicone);
- Saturimetro/pulsiossimetro portatile singolo o modulare con sensore rigido e predisposizione per monouso (per dita) e sensore per orecchio;
- Forbice di soccorso modello Robin o similare;
- Faro orientabile interno e impianto di illuminazione interno a lampade fluorescenti;
- Presa elettrica a 220 v. esterna con adeguato collegamento interno per la carica di tutte le attrezzature sanitarie;
- Adeguato numero di prese elettriche di 12 v. nel vano sanitario;
- Adeguati contenitori a parete per posizionamento del materiale farmacologico di scorta;
- N. 2 zaini di primo soccorso atti a contenere le dotazioni farmacologiche con interni a scomparti staccabili, atti alla preparazione di set: intubazione – ventilazione – medicazione – incanalamento – infusione – chirurgico (2 primari e 2 di scorta);
- N. 1 otoscopio;
- Laringoscopio a tre lame e mandrino;
- Faro di ricerca fisso o portatile;
- Torce di illuminazione a batteria portatili (minimo 2);
- Segnalatori a luce rossa e arancione intermittenti portatili (minimo 2);
- Caschi di protezione per l'equipaggio (n. 4 di colore bianco);
- Frigorifero riscaldatore per contenimento farmaci;
- Sacchetti di nylon sterili e ghiaccio istantaneo;
- Termometro epitimpanico;
- Clinical box per raccolta temporanea rifiuti sanitari;

- Set di indumenti di protezione per trasporto infettivi;
- Set da scasso per incidenti stradali;
- Telo porta infermi con maniglie.

Inoltre, si richiede specificatamente la dotazione in ambulanza di quanto qui di seguito specificato:

- Barella Pediatrica;
- Barrella neonatale;
- Barella bariatrica;

Eventuali migliorie rispetto alla suddetta dotazione strumentale e materiale saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara al fine dell'attribuzione del relativo punteggio (cfr art. 16, punto 4.1, del Disciplinare di gara).

Art. 6.2 Mezzi dedicati al materiale biologico e altro materiale sanitario

Per quanto concerne il servizio trasporto materiale biologico e altro materiale sanitario, gli automezzi messi a disposizione dovranno essere abilitati a tale scopo.

Gli automezzi dovranno essere provvisti delle necessarie autorizzazioni ed assicurazioni, in perfetto stato di efficienza e di capacità adeguata al numero delle cose trasportate e condotte da autisti abilitati. Devono essere messe a disposizione sufficienti automezzi per tale trasporto.

I mezzi utilizzati dovranno essere dotati del minimo di attrezzatura che permetta la massima sicurezza nel trasporto stesso (protezione da rischio biologico, mantenimento delle temperature previste per ciascuna tipologia di prodotto, allocamento che permetta l'integrità dei contenitori e prevenga cadute accidentali degli stessi), nonché la massima sicurezza per gli operatori e l'ambiente. Il vano di carico dovrà essere lavabile impermeabile e non deperibile a seguito dell'impiego di disinfettante.

Ogni automezzo deve disporre del kit emergenza anti-sversamento in caso di versamenti accidentali di sostanze biologiche.

Come previsto dal Decreto del 9 settembre 2008 - Regolamentazione degli autoveicoli destinati al trasporto di materiale biologico ed organi - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2008 nr. 219, gli automezzi devono rispondere ai requisiti minimi indispensabili e avere le seguenti caratteristiche:

- La tara degli autoveicoli, oltre quanto definito per la generalità dei veicoli, comprende anche tutta l'attrezzatura fissa necessaria allo svolgimento delle specifiche funzioni;
- Gli autoveicoli debbono essere coibentati e refrigerati ed essere dotati di: almeno due posti a sedere; almeno una porta su una fiancata, con esclusione di quelle d'accesso alla cabina, nonché una porta posizionata sulla parte posteriore del veicolo stesso; un vano di carico confinato, separato dall'abitacolo e destinato esclusivamente all'alloggiamento di idonei contenitori termici per il trasporto di sangue e/o materiale biologico;
- Gli autoveicoli debbono essere dotati di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e di quello di allarme previsti dall'art. 177 del codice della strada;

- Gli autoveicoli debbono avere la colorazione fondamentale bianca e portare su ogni fiancata, nonché anteriormente (se esiste lo spazio per l'applicazione) e posteriormente il simbolo internazionale di soccorso riportato nell'allegato tecnico al decreto ministeriale 17 dicembre 1987, n. 553;
- Gli autoveicoli debbono essere dotati di una fascia di pellicola retroriflettente vinilica autoadesiva di colore arancione, di altezza minima di 10 cm, applicata lungo la fiancata e la parte posteriore, nonché nella parte interna delle ante della porta posteriore (se si tratta di porta a battente). Sono ammesse altre indicazioni (es. fascia aziendale), purché non luminose, retroriflettenti o fosforescenti;
- Sulla fiancata degli autoveicoli per il trasporto di materiale biologico deve essere riportata, in forma chiaramente individuabile, la scritta: "Trasporto materiale biologico". (Consentito l'impiego di mezzi ad uso non esclusivo, da impiegare nel caso di emergenze, oltre al numero minimo ad uso esclusivo garantito in contratto pari a 5);
- I materiali di rivestimento comunque presenti nel vano di carico debbono essere ignifughi o autoestinguenti. L'impianto elettrico, asservito alle eventuali attrezzature e/o apparecchiature presenti nel vano di carico, deve essere realizzato con adeguate protezioni e deve essere certificato dall'allestitore a norma del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- Per i mezzi impiegati per trasporti la Ditta dovrà fornire una dichiarazione sulla conformità dell'automezzo in base ai requisiti di legge sulla "regolamentazione del trasporto di materiale biologico".

Si precisa inoltre che gli automezzi dovranno avere una classe energetica almeno pari ad Euro 6 ed essere dotati di:

- aria climatizzata;
- ABS e ESP;
- telefonino e Radiotelefonino per garantire la continua comunicazione tra l'autista dell'autoveicolo, la Centrale Operativa e referenti Asl Rieti coinvolti nel servizio;
- sistema di alimentazione (certificato dall'allestitore) che consenta la separazione dell'impianto elettrico per le attrezzature e le apparecchiature dall'impianto elettrico generale atto al funzionamento della vettura;
- sistema antieffrazione del vano di carico.

Dotazioni di bordo - contenitori

La fornitura del contenitore primario è a cura dell'ASL di Rieti, intendendosi per contenitore primario la confezione originaria del materiale e l'assemblaggio nei cartoni di contenimento.

L'Appaltatore si farà carico di assicurare la fornitura di contenitori secondari e terziari con caratteristiche conformi alle direttive europee e del Ministero della Salute. I contenitori primari devono essere trasportati in appropriati contenitori secondari e terziari.

I CONTENITORI SECONDARI per il trasporto dei campioni diagnostici dovranno essere:

- In materiale resistente agli urti e impermeabile;
- A tenuta stagna, sanificabili e disinfettabili, completi di maniglia e ganci;
- Impermeabili;
- Completi di materiali assorbenti;
- Completi di supporti per l'alloggio stabile dei campioni anche di grandi dimensioni (quindi, non solo provette, ma anche barattoli per feci, etc.);
- Devono apparire in lingua italiana le segnalazioni di rischio biologico indicate dal Ministero della Salute, organizzazione della Sanità, ADR 2007;
- Dimensioni modulari ai contenitori terziari;
- Essere certificati per il trasporto di liquidi biologici potenzialmente infetti;
- Essere chiudibili senza l'ausilio di apparecchiature;
- Essere apribili senza l'uso di lame o forbici;
- Essere certificati come dispositivi medici di Classe I, conformemente a quanto prescritto dalla direttiva 93/42/CEE, commercializzati con marcatura CE;
- Lettore di temperatura con data-logger ed allarmi visivi ed acustici presso la centrale.

I campioni classificati come infetti/potenzialmente dovranno obbligatoriamente essere confezionati separatamente in contenitori secondari e terziari dedicati.

Ogni contenitore terziario dovrà essere univocamente identificabile all'esterno e dovrà riportare in superficie le seguenti informazioni:

- nome, indirizzo e numero di telefono della struttura mittente (a cura dell'appaltatore);
- nome, indirizzo e numero di telefono della struttura destinataria (a cura dell'appaltatore);
- tipologia di prodotti contenuti (a cura dell'appaltatore);
- temperatura prevista per il trasporto dei prodotti (a cura dell'Appaltatore);
- simbologia per l'orientamento della confezione (a cura dell'Appaltatore);
- eventuale simbologia per i contenitori fragili (a cura dell'Appaltatore);
- pittogramma "rischio biologico" e codice UN3373 (a cura dell'Appaltatore);
- dicitura: "NON APRIRE", "MANEGGIARE CON CURA" (a cura dell'Appaltatore).

I supporti su cui tali informazioni saranno riportate dovranno avere caratteristiche tali da garantire la facile lettura, l'indelebilità e la non accidentale rimovibilità dal contenitore stesso. Inoltre, i suddetti contenitori dovranno:

- Essere in materiale resistente agli urti;
- Essere di dimensioni idonee ad alloggiare uno o più contenitori secondari;
- Essere dotati di sistema di termoregolazione per la gestione di temperature differenziate;
- Essere dotati di sistema di rilevazione GPS (o sistema di rilevazione Europeo Galileo).

I Campioni classificati come infetti dovranno obbligatoriamente essere confezionati separatamente in contenitori secondari e terziari dedicati. Le unità di sangue cordonale dovranno essere trasportate con le modalità descritte per i campioni classificati come infetti.

Si precisa che tutti i mezzi messi a disposizione, dovranno essere dotati obbligatoriamente di KIT ANTISPANDIMENTO il cui costo sarà a totale carico della ditta aggiudicataria.

Art. 7 MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MEZZI

L'aggiudicatario dovrà garantire e documentare con appositi registri, a propria cura e spese:

- la manutenzione dei mezzi e delle attrezzature presenti a bordo;
- la disinfezione e sanificazione ordinaria e straordinaria dei mezzi di soccorso come previsto dalla normativa vigente.

La ditta dovrà inoltre presentare l'elenco dettagliato delle attrezzature presenti a bordo e le schede di manutenzione, prima dell'inizio dell'appalto e in qualsiasi momento su richiesta della ASL Rieti.

Le ambulanze, le apparecchiature e i presidi in uso dovranno essere costantemente in perfetta efficienza, puliti ed in ordine.

È compito e responsabilità dell'Aggiudicatario:

- a) assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle ambulanze e delle attrezzature di bordo, provvedendo alla tempestiva riparazione e/o sostituzione delle stesse in caso di guasto/avaria, con modello analogo;
- b) garantire l'approvvigionamento, il controllo dell'efficienza dello strumentario e del materiale in dotazione;
- c) garantire la pulizia e la sanificazione ordinaria e periodica degli automezzi e delle dotazioni strumentali e dei materiali. Le operazioni di pulizia interna dovranno essere integrate con quelle di disinfezione a cadenza mensile. Qualora sia stato eseguito un trasporto di paziente affetto da una malattia infettiva e/o contagiosa, ovvero quando l'automezzo sia avvenuto spandimento di sangue o di altro liquido organico, le operazioni di pulizia e successiva disinfezione devono essere eseguite immediatamente dopo il trasporto. Le operazioni periodiche e straordinarie di pulizia, disinfezione e disinfestazione previste dovranno essere annotate in apposito registro (o altro documento in uso es. check-list) e controfirmata dall'operatore responsabile di tale attività. Nel registro dovranno essere indicate data, modalità (periodica, straordinaria ecc.) e sostanze impiegate. Tutte le attività messe in essere dovranno essere certificate, secondo raccomandazioni scientifiche validate.
- d) Gli interventi di pulizia e sanificazione non devono provocare alcuna interruzione nella continuità di servizio.
- e) L'efficienza degli automezzi, apparecchiature e presidi, la loro buona conservazione e la manutenzione potranno essere verificate in qualsiasi momento da parte del DEC.

La ditta appaltante dovrà trasmettere mensilmente al DEC una dichiarazione di avvenuta e corretta esecuzione della manutenzione/sanificazione dei mezzi e delle attrezzature previste.

Le operazioni di pulizia interna dovranno essere integrate con quelle di disinfezione a cadenza mensile.

L'Appaltatore dovrà documentare in appositi registri la manutenzione, la disinfezione e sanificazione ordinaria e straordinaria degli automezzi, con l'indicazione della data, modalità e sostanze impiegate nelle predette operazioni, come previsto dalla vigente normativa.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, presentare l'elenco dettagliato delle attrezzature presenti a bordo e le schede di manutenzione ed eventuali protocolli per la manutenzione delle apparecchiature. In caso di guasto o furto l'Appaltatore dovrà provvedere tempestivamente alla riparazione e/o sostituzione in modo che il servizio non subisca interruzione alcuna.

In caso di avaria del mezzo lo stesso dovrà essere riparato o sostituito entro massimo due ore dalla segnalazione. Eventuali migliori relative alle modalità operative di sostituzione del mezzo in

avaria saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara (cfr. art. 16, punto 2.5 del Disciplinare).

ART. 8 SISTEMA INFORMATICO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO

Per l'erogazione e il governo dei servizi previsti dal Capitolato, l'operatore economico aggiudicatario dovrà mettere a disposizione del personale della Asl di Rieti, un sistema informatico web-based.

Al fine di assicurare il monitoraggio dell'attività giornaliera di ogni automezzo, l'Appaltatore dovrà, quindi, fornire un sistema informatizzato che consenta al DEC ed agli operatori ASL, di accedere alle informazioni specifiche in tempo reale e di poter ricavare adeguata reportistica di analisi e di sintesi.

Nello specifico il sistema informatico dovrà consentire di accedere direttamente alle seguenti informazioni :

- U.O. o Servizio richiedente
- Iniziali dei pazienti e tipologia del trasporto
- Orario di ricezione della richiesta
- Livello di urgenza dichiarato dal richiedente
- U.O. o Servizio di destinazione
- Orario di evasione della richiesta
- Kilometraggio effettuato giornalmente, con evidenza di Km percorsi per ogni servizio.

Il Software dovrà registrare, in tempo reale, tutte le richieste di prestazioni, indipendentemente dalla modalità di presentazione (telefonica, informatica o, eventualmente e solo durante una fase transitoria, cartacea), per identificare in modo univoco i dati relativi al trasporto da effettuare. Il Software dovrà altresì consentire, su istanza della Stazione Appaltante, di gestire le richieste in modalità esclusivamente informatica, abilitando le UU.OO richiedenti ad effettuare la richiesta direttamente sulla piattaforma web-based e prevenendo diversi profili gestionali.

Per il trasporto del materiale sanitario e non, dovrà essere garantito un sistema di monitoraggio completamente digitale che comprenda, tra le altre, la possibilità di firmare in digitale la presa in carico e di esecuzione del servizio.

Il suddetto sistema, inoltre, dovrà consentire di visualizzare:

- Il percorso seguito dai vettori;
- Kilometraggio effettuato giornalmente, con evidenza di Km percorsi per ogni servizio;
- La tracciabilità dei tempi e delle temperature di trasporto;
- L'archiviazione giornaliera dei dati;
- L'elaborazione dei dati;

Il sistema informatico dovrà essere messo a disposizione della Asl di Rieti entro 10 giorni lavorativi dalla stipula del contratto.

A tal fine, si precisa che l'Aggiudicatario, in fase di avvio del servizio, è tenuto a eseguire le attività di formazione finalizzate all'istruzione dei soggetti incaricati dall'Azienda sulle modalità di utilizzo delle funzionalità di cui dispone il sistema informatico. Le giornate di formazione non dovranno essere

inferiori a 5 e prevedere un numero illimitato di fruitori. L'azienda si riserva, nel corso dell'esecuzione del contratto, di chiedere ulteriori giornate formative senza alcun onere aggiuntivo, nel caso in cui sopraggiungano ulteriori esigenze legate turn over del personale aziendale dedicato all'appalto.

Al termine del contratto l'Aggiudicatario si impegna a cedere alla ASL di Rieti, con portabilità a costo zero, ovvero senza alcun onere aggiuntivo, i dati raccolti e gestiti dall'applicativo in uso.

Eventuali migliorie del sistema informatico offerto, saranno oggetto di valutazione da parte della commissione di gara (cfr. art. 16, punto 3.1, del Disciplinare).

ART. 9 DIPENDENZA OPERATIVA

Le ambulanze e le auto adibite al trasporto di materiale sanitario e non potranno operare esclusivamente per conto della ASL Rieti e non potranno essere impiegate per nessun altro fine durante gli orari di disponibilità. Tutti i mezzi oggetto dell'appalto devono essere dotati di localizzatore satellitare in grado di essere controllati dai servizi dedicati della ASL, anche attraverso il programma informatizzato messo a disposizione dall' Aggiudicatario del servizio.

ART. 10 PERSONALE

In fase di esecuzione dell'appalto l'aggiudicatario, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 57 del Codice, è tenuto al riassorbimento del personale impiegato nell'appalto alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come indicato nell'allegato 2.1 al presente Capitolato.

L'aggiudicatario in sede di esecuzione deve quindi avvalersi di personale specializzato e qualificato, fisicamente idoneo, nel rispetto della vigente normativa in materia.

Il personale dovrà essere dotato di apposita polizza di assicurazione per l'esercizio dell'attività sanitaria di cui all'art. di cui all'articolo 10 della l. 24.3.2017 n. 24 "obbligo di assicurazione". Le spese di copertura delle suddette polizze assicurative non possono in alcun modo essere imputate alla Stazione Appaltante.

Nello specifico il personale impiegato nell'appalto dovrà essere in possesso della qualifica di seguito dettagliata.

personale medico:

Il personale medico, messo a disposizione dall'Appaltatore, dovrà essere iscritto all'Ordine dei Medici, con una delle seguenti specializzazioni:

- specialisti in Anestesia e Rianimazione
- specialista in Chirurgia d'urgenza o medicina d'Urgenza

Il personale medico dovrà, inoltre, essere in possesso di quanto segue:

- Attestato corso BLS (Basic Life Support Defibrillation) aggiornato (retraining annuali);
- Attestato corso PTC (Prehospital Trauma Care) modulo Avanzato;
- Attestato corso ALS (Advanced Life Support)

Si precisa che l'appaltatore dovrà garantire per tutta la durata dell'appalto la pronta disponibilità, H24, di almeno n° 2 medici, uno specialista in anestesia e rianimazione l'altro abilitato BLS/ALS. **La remunerazione del suddetto personale è compresa nel canone mensile fino ad un massimo di n. 100 ore l'anno (da intendersi cumulative per il medico specialista in Chirurgia d'urgenza o medicina d'urgenza e il medico specialista in Anestesia e Rianimazione). La richiesta del personale medico verrà effettuata con un preavviso di 6 ore. In sede di valutazione dell'offerta tecnica verrà attribuito un punteggio premiale in caso in cui vengano garantiti tempi inferiori (cfr. art. 16, punto 5.2, del Disciplinare di gara).**

Nel caso in cui l'ambulanza per motivi ed esigenze specifiche debba sostare nel luogo di destinazione per un orario superiore alle ore 21.00, verrà riconosciuta all'Appaltatore la seguente remunerazione oraria:

- € 80,00 /h per il Medico specialista in Chirurgia d'urgenza o medicina d'urgenza;
- € 150,00/h per il Medico specialista in Anestesia e Rianimazione.

Gli stessi importi di remunerazione verranno riconosciuti per le richieste eccedenti le n. 100 ore annue stimate nel paragrafo precedente.

Per il conteggio delle ore, siano esse ricomprese nella base d'asta o da remunerare come extra canone, verrà considerato l'orario di arrivo e ritorno presso il P.O. da cui partirà il trasporto pazienti. (cfr art. 4 del presente CSA).

personale infermieristico:

Il personale infermieristico in servizio sulle ambulanze dovrà essere in possesso del diploma di laurea in scienze infermieristiche e iscritto al collegio OPI.

Il personale infermieristico dovrà, inoltre, essere in possesso delle seguenti certificazioni:

- Attestato corso BLS (Basic Life Support Defibrillation) aggiornato (retraining annuali);
- Attestato corso PTC (Prehospital Trauma Care) secondo le linee guida IRC/ERC o AHA

autista – autista barelliere

Gli autisti in servizio sui mezzi di soccorso dovranno essere in possesso di quanto segue:

- Patente di guida (richiesta dalla normativa vigente per la tipologia di mezzi previsti dall'appalto) per il personale autista
- Attestato corso BLS (Basic Life Support Defibrillation) aggiornato (retraining annuali); il suddetto attestato dovrà essere rilasciato secondo le linee guida internazionali AHA e ERC e secondo la normativa vigente in materia.

L'Appaltatore dovrà fornire all'Azienda ASL e mantenere aggiornato l'elenco nominativo del personale addetto ai servizi oggetto dell'appalto con indicazione del sesso, dell'età e degli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi, nonché l'elenco del personale adibito alle sostituzioni, con la relativa qualifica ed i comprovanti attestati. L'Appaltatore dovrà garantire per tutta la durata dell'appalto e in ogni periodo dell'anno, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa prevista per un compiuto e corretto espletamento dei servizi affidati, ovviando ad eventuali assenze con immediata sostituzione.

L'ASL di Rieti si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione degli operatori per seri e giustificati motivi.

In caso di impedimento per qualsiasi motivo da parte degli operatori, l'Aggiudicatario dovrà tempestivamente provvedere alla sostituzione degli stessi con personale in possesso dei medesimi dei requisiti richiesti e dettagliati nel precedente punto. Per le nuove assunzioni che si dovessero rendere necessarie l'Appaltatore, nella selezione del personale, dovrà dare preferenza al personale in possesso di documentata esperienza nei servizi di area critica. I nominativi del personale assunto o impiegato in sostituzione dovranno essere tempestivamente comunicati al servizio trasporti protetti ed al DEC.

Art. 11 NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE

Il personale che la ditta impiegherà nel servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima educazione, correttezza e rispetto nei confronti degli assistiti e degli operatori sanitari, ed agire in ogni occasione con diligenza professionale evitando qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività dei servizi sanitari.

Il personale della ditta è tenuto agli stessi obblighi di comportamento previsti per il personale dipendente dell'azienda sanitaria locale e dovrà uniformarsi alle stesse norme, disposizioni e direttive a cui è sottoposto, per legge o per disposizione di servizio il personale dell'azienda.

La Ditta si obbliga rispetto l'organizzazione e gestione del personale a: in particolare dovrà:

1. eseguire il lavoro rispettando tutte le norme igienico-sanitarie;
2. portare in modo visibile un tesserino di riconoscimento con foto e la qualifica ben visibile sulla divisa;
3. avere con sé sempre un documento di identità;
4. rispettare il segreto d'ufficio e la privacy;
5. conservare la documentazione sanitaria del paziente nel rispetto degli obblighi della privacy;
6. comunicare alla Direzione Sanitaria e al servizio trasporti protetti l'elenco delle cose rinvenute, qualunque sia il valore e lo stato, e consegnate al personale di vigilanza durante l'espletamento del servizio;
7. segnalare prontamente agli organi competenti dell' Azienda Sanitaria e al proprio responsabile eventuali anomalie rilevate durante il servizio;
8. rifiutare qualsiasi compenso e/o regalia;
9. non divulgare informazioni acquisite durante il servizio;
10. rispettare il divieto di fumare;
11. svolgere il servizio negli orari e modalità previste;
12. indossare la divisa;
13. mantenere il segreto su fatti di cui dovesse venire a conoscenza durante l'effettuazione del servizio;
14. essere in possesso del certificato medico di idoneità specifica alle mansioni;
15. essere in regola con le vaccinazioni previste dalla normativa vigente (antitubercolare e antitetanica), sono raccomandate vaccinazione antiepatite A e B e antinfluenzale;
16. essere sottoposto a sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs n 81/2008;

17. indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) ed essere istruito a farlo dal datore di lavoro ai sensi del D.Lgs n 81/2008;
18. a pena di esclusione è richiesta copia dei corsi di formazione del personale ai sensi del D.Lgs n 81/2008 e s.m.i. settore rischio alto;

La ditta aggiudicataria è corresponsabile, in solido con il personale che la medesima utilizzerà, dei comportamenti del medesimo personale durante lo svolgimento del servizio, intendendosi l'amministrazione appaltante liberata da ogni responsabilità diretta o indiretta, anche per danni a persone derivanti dall'attività sanitaria di soccorso da parte del personale sanitario e non.

La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre istruire i propri operatori relativamente a:

1. modalità di svolgimento del lavoro e relative mansioni,
2. tutte le operazioni inerenti al trasporto,
3. l'utilizzo degli automezzi, delle attrezzature, materiali e farmaci,
4. la pulizia e disinfezione degli automezzi, delle attrezzature e materiali,
5. effettuare le procedure mensili di verifica e controllo degli automezzi e trasmettere gli esiti delle stesse al DEC;
6. prevedere, obbligatoriamente nell'ambito del personale impiegato, la nomina di un referente prontamente reperibile telefonicamente nell'arco delle 24 ore dal lunedì alla domenica festivi inclusi, detta figura sarà l'unica ad interfacciarsi con il servizio trasporti protetti della Asl di Rieti;
7. predisporre, a sue spese, un sistema di comunicazione (telefono cellulare su ogni mezzo) tra il referente, gli operatori adibiti agli automezzi, ed il servizio trasporti protetti della Asl di Rieti;
8. sarà responsabile direttamente della sicurezza ed incolumità del proprio personale, in particolare dovrà dotare tutto il personale dei DPI necessari allo svolgimento del servizio, dovrà informare il personale sulla prevenzione dei rischi nello svolgimento del lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008, istruendolo sul corretto uso degli stessi DPI.

ART.12 REGOLAMENTO DEL SERVIZIO

La ditta dovrà attenersi alle disposizioni, procedure, atti di indirizzo e/o regolamenti adottati dalla ASL di Rieti. La consegna di tali atti alla ditta appaltatrice avverrà a cura del servizio trasporti.

Tali disposizioni sono vincolanti per il contraente e comprendono:

1. La registrazione degli interventi effettuati;
2. I criteri e i requisiti per la codificazione degli eventuali interventi di emergenza: in particolare il codice di criticità assegnato dall'operatore del servizio trasporti protetti in base all'intervento da eseguire;
3. Le modalità riguardanti il cambio di equipaggio, che non devono comportare interruzioni nella operatività dei mezzi e del servizio;
4. Le procedure per l'attivazione del servizio, l'assistenza durante il trasporto e la comunicazione alla centrale dei servizi prestati;
5. Le modalità di presa in carico del paziente e della consegna dello stesso alla struttura di destinazione.

L'equipaggio a bordo dell'ambulanza dovrà attenersi alle disposizioni ricevute dall' ufficio trasporti protetti e dal DEC del servizio.

Art.13 CONTINUITA' DEL SERVIZIO

L'Appaltatore dovrà comunque assicurare il regolare svolgimento del servizio affidato anche in caso di sciopero del proprio personale, di avaria dei mezzi normalmente utilizzati.

In caso di scioperi del proprio personale o di altre cause di forza maggiore, dovrà essere, in ogni caso, assicurato un servizio di emergenza, trattandosi di servizio di pubblica utilità; tali situazioni dovranno, comunque, essere preventivamente segnalate.

Il personale assente per riposi, ferie e malattia dovrà essere tempestivamente sostituito in modo da non interferire sul regolare svolgimento del servizio.

Trattandosi di servizio di pubblica utilità, nel caso di scioperi, si rimanda a quanto previsto dalla L. 146/1990 e s.m.i. che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti decentrati a livello aziendale per quanto concerne i contingenti di personale. In caso di scioperi generali di categoria, l'Impresa dovrà provvedere, tramite avviso scritto e con un anticipo di giorni 3 (tre), a segnalare al Direttore dell'Esecuzione del Contratto la data effettiva dello sciopero programmato e le modalità con le quali intende espletare il servizio. In caso di cause di forza maggiore e/o scioperi, l'Impresa è tenuta ad assicurare l'assoluta continuità nello svolgimento del servizio attraverso l'adozione di un piano di emergenza ed indipendentemente dalla causa che ha provocato la situazione di eccezione e dall'attribuzione della sua responsabilità. È fatto obbligo per l'Impresa mettere a disposizione le risorse necessarie per gestire l'evento negativo e ripristinare le condizioni minime di servizio recuperando una situazione regolare e minimizzandone gli effetti. L'Impresa dovrà concordare con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto eventuali comportamenti da seguire in presenza di situazioni che ne dovessero compromettere la regolarità. Per nessuna ragione potrà essere soppresso o non eseguito il servizio, pertanto, qualora l'Impresa sospendesse il servizio l'Azienda potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Art.14 REFERENTE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore dovrà fornire, per iscritto, alla ASL l'indicazione di uno o più referenti per il coordinamento dei servizi oggetto di appalto che dovrà essere sempre reperibile e dovrà disporre dei poteri e dei mezzi per garantire la rispondenza del servizio al presente capitolato ed alle norme contrattuali.

Il soggetto designato sarà il referente per la gestione di tutte le problematiche emergenti e per la regolare esecuzione contrattuale sia in materia organizzativa, igienico - sanitaria che in materia amministrativa- contabile. Tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto responsabile, che dovrà essere munito di delega espressa da parte dell'Appaltatore, si intenderanno fatte direttamente all'Appaltatore.

Il nominativo del referente sarà comunicato in forma scritta, prima dell'inizio del rapporto contrattuale. Analogamente si procederà in caso di eventuale sostituzione.

Art. 15 SPESE INERENTI AL SERVIZIO

L'Appaltatore impiega ed organizza le risorse ed i mezzi necessari per l'espletamento del servizio oggetto del presente affidamento, a propria cura e spese, assumendone la gestione sotto ogni aspetto. A tal fine mette a disposizione i materiali, i prodotti, gli strumenti, la mano d'opera, e l'organizzazione.

L'Appaltatore è vincolato ad eseguire a regola d'arte e con la massima diligenza tutte le operazioni prescritte nel presente capitolato.

Tutte le spese, nessuna esclusa, necessarie allo svolgimento dell'appalto, sono interamente a carico dell'Appaltatore, l'Azienda resta completamente sollevata da qualsiasi onere e responsabilità.

Sono, inoltre, senza eccezione alcuna, interamente ed esclusivamente a carico dell'Aggiudicatario le spese di contratto ed accessorie, e cioè tutte le spese e tasse, quali tasse di registro e di bollo, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto e degli eventuali atti complementari.

ART.16 RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'impresa dovrà eseguire la prestazione oggetto del servizio con la massima diligenza e con l'osservanza del presente Capitolato di gara, di tutte le leggi, decreti, regolamenti e disposizioni normative vigenti in materia e che entreranno in vigore nel periodo contrattuale.

Il servizio dovrà essere espletato dall'Appaltatore con propri mezzi e personale idoneo e opportunamente formato alla particolare natura dei servizi stessi. Tutti gli oneri derivanti, sia per quanto riguarda il personale sia per quanto riguarda gli automezzi, sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore, inoltre, rendendosi garante nei confronti dell'ASL, sarà tenuto all'osservanza oltre che di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia anche di tutte quelle norme giuridiche che saranno emanate durante il periodo contrattuale, da parte delle competenti autorità, che abbiano o che avranno attinenza con il rapporto giuridico di che trattasi; a tal uopo ogni procedura, materiale o attrezzatura utilizzata per lo svolgimento del servizio dovrà essere conforme, sotto ogni profilo, alla normativa vigenti in materia.

La Ditta aggiudicataria, inoltre, dovrà:

- farsi carico, intendendosi gli stessi remunerati con il corrispettivo contrattuale, di tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione del servizio oggetto di gara, nonché di ogni attività che si rendesse necessaria per l'espletamento dello stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste;
- farsi carico delle imposte e tasse, nonché tutti i contributi di assicurazione sociale ed i premi per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro per il personale alle proprie dipendenze, intendendosi liberata da ogni responsabilità diretta o indiretta l'amministrazione appaltante, anche per danni a persone e cose;
- farsi carico delle spese per la pulizia, la disinfezione ordinaria e straordinaria, la manutenzione degli automezzi e delle apparecchiature elettromedicali;
- Sono a totale carico dell'Appaltatore il materiale di medicazione, la teleria monouso e tutto il materiale di consumo occorrente all'espletamento di tutte le attività oggetto di affidamento.

- Sono, altresì, a carico dell'Appaltatore i farmaci, della tipologia e secondo le quantità indicate nella lista farmaci. La dotazione di farmaci sarà concordata e definita preventivamente all'attivazione del servizio con la D.M.O. dell'Ospedale di Rieti. Per tutta la durata del contratto, ogni eventuale modifica alla stessa dovrà essere concordata ed autorizzata per iscritto dalla detta D.M.O.
- consentire all'amministrazione appaltante di procedere, in ogni momento ed anche senza preavviso, alla verifica della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;
- comunicare immediatamente al RUP ed al DEC ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;
- dotare tutto il personale di vestiario completo con l'identificazione dell'addetto e la denominazione della ditta aggiudicataria;
- effettuare le procedure di verifica e controllo sul personale relativamente al rispetto dell'orario, all'utilizzo delle divise, alle modalità di svolgimento del lavoro e relative mansioni e trasmettere gli esiti delle stesse al DEC ed al RUP;

L'attivazione e l'impiego dei mezzi è regolamentato secondo le modalità previste dalla procedura e modulistica aziendale.

Le attività previste nel presente Capitolato devono essere espletate con assoluta continuità. Pertanto, la Ditta aggiudicataria per nessuna ragione potrà sospendere o non eseguire in tutto o in parte le attività stesse, pena risoluzione del contratto.

Art.17 CONTROLLI E CONTESTAZIONI

Durante l'esecuzione del servizio l'ASL provvederà al controllo dell'espletamento delle attività stesse per accertare che vengano compiute con la massima diligenza e serietà.

La ASL si riserva, pertanto, la facoltà di disporre in qualsiasi momento, ogni accertamento utile ed ogni controllo che ritenga opportuno sul servizio svolto, sul possesso dei mezzi utilizzati, in relazione alle caratteristiche ed ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, al fine di verificare l'esatta rispondenza a quanto statuito dal presente C.S.A. ed alle direttive impartite dall'ASL di Rieti.

Le eventuali inadempienze riscontrate in sede di controllo o di ulteriori accertamenti potranno costituire oggetto di contestazione.

Art. 18 LICENZE

L'operatore economico aggiudicatario dovrà garantire di essere in possesso delle licenze o di altro titolo di legge che lo autorizzi ad effettuare il servizio oggetto del contratto, mantenendo indenne la Asl di Rieti da ogni azione, rivendicazione, costi, oneri e spese che potessero insorgere o essere conseguenza di una effettiva o presunta violazione delle licenze, ivi inclusi i modelli e di diritti tutelanti le opere dell'ingegno, relativi all'uso dei materiali e/o apparecchiature o l'impiego di metodi costruttivi o l'uso di utensili, macchine o altri mezzi di cui si avvarrà.

Gli operatori economici partecipanti, nell'esecuzione del servizio, dovranno adeguarsi al Decreto Ministeriale 137/2009 ed essere in possesso della licenza prevista dall'Art. 85 del Codice della Strada.

Art. 19 PENALI

1. Il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e la violazione delle disposizioni contenute nel presente capitolato e nell'offerta tecnica prodotta in sede di gara da parte dell'appaltatore comporta l'applicazione di penali commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali; resta ferma la facoltà di risolvere il contratto nonché il diritto di agire per il risarcimento dei danni.
2. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) della Stazione Appaltante verifica la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato Speciale e, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate.
3. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicano lo svolgimento corretto e puntuale della fornitura, l'Azienda provvederà a contestarle, per iscritto, all'Aggiudicatario, secondo la procedura di contestazione di cui al successivo comma 6, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni.
4. In caso di ritardo dell'avvio del servizio per cause imputabili all'Aggiudicatario verrà applicata una penale pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo. Nel caso in cui il ritardo dovesse portarsi per oltre 20 giorni, l'Azienda si riserva di risolvere il contratto e procedere con lo scorrimento della graduatoria.
5. Salvo più gravi e diverse azioni previste dalle norme di legge e/o dal presente capitolato speciale d'appalto e/o da regolamenti, l'ASL, a prima tutela di ciascuna e/o di tutte le norme contenute nel presente C.S.A., qualora le stesse vengano, in tutto e/o in parte, disattese, si riserva di applicare, previa tempestiva contestazione per iscritto, le seguenti penalità:

Tipologia di Inadempienza	Descrizione
Inadempienza Lieve	Mancata esposizione dei cartellini di riconoscimento da parte del personale impegnato nel servizio Similari
Inadempienza Media	Mancato funzionamento del software di tracciabilità Ritardata risposta non corretta esecuzione delle prestazioni di trasporto ritardi superiori a 30 minuti per trasporti ordinari
Inadempienza Grave	non rispondenza degli automezzi ai requisiti igienico – sanitari Mancato rispetto dei tempi previsti dal Capitolato per l'esecuzione del servizio Mancato rispetto del termine di avvio del servizio previsto dal Capitolato Mancanza dei requisiti e dotazioni strumentali per i mezzi di trasporto Mancata refrigerazione di frigoriferi e vani di carico

6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al comma precedente, verranno contestati per iscritto al Fornitore. Il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio dell'Azienda Asl, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine

indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

7. L'applicazione delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dal Committente e qualora detto credito risultasse insufficiente, mediante rivalsa sulla garanzia fideiussoria;
8. Le penali sopraindicate sono cumulabili fra loro e verranno addebitate in occasione del primo pagamento utile.
9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
10. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto.
11. L'Azienda potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale. Resta fermo il risarcimento dei maggiori danni.
12. L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà in via prioritaria mediante ritenzione sulle somme spettanti al soggetto aggiudicatario in esecuzione del presente contratto o a qualsiasi altro titolo dovute, o sulla cauzione definitiva se queste non fossero bastanti. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione l'Aggiudicatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.
13. La mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della ASL Rieti comporterà l'applicazione della pena anzidetta.
14. Non si darà comunque luogo al pagamento della fattura sino a che l'Aggiudicatario non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.
15. L'ASL Rieti si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale. In tal caso l'ASL Rieti avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
16. La mancata applicazione della clausola sociale rappresenta grave inadempimento che dà luogo all'immediata risoluzione del contratto.

Art 20 CESSIONE DEI CREDITI

Per le cessioni dei crediti si applicano le disposizioni di cui al comma 12 dell'art. 120 del D.Lgs 36/2023.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa, entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione, non le rifiuti con comunicazione da notificare al cedente e al cessionario.

In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 21 GARANZIE

1. Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106, pari al 10% dell'importo contrattuale.
2. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
3. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art. 117 del Codice. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria, come definite all'art. 9 del Disciplinare di gara.
4. L'Azienda ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. L'Azienda può, altresì, incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
5. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
6. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice e deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
7. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione di documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
8. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
9. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

L'Azienda Asl Rieti è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

L'Appaltatore si assume tutte le responsabilità derivanti dall'esecuzione dell'appalto, restando esonerata al riguardo l'Azienda A.S.L. da ogni responsabilità.

Sull'Appaltatore grava, altresì, ogni responsabilità per infortuni e danni avvenuti agli utenti, a cose e a terzi, avvenuti in ragione del servizio, restando la Azienda Rieti esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Prima dell'inizio del servizio la Ditta dovrà dimostrare di essere in possesso di idonea polizza assicurativa che tuteli:

- gli operatori della Ditta, per danni che possano riportare nell'espletamento del servizio;
- gli utenti del servizio, per danni che possono riportare durante il trasporto per fatto volontario o involontario degli operatori, per incidenti di traffico, per avaria all'automezzo e/o agli ausili meccanici;
- i terzi, per danni che possono riportare in dipendenza del servizio.

Tale polizza dovrà contenere l'espressa rinuncia, da parte della Compagnia assicuratrice, ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'ASL e dovrà, altresì, essere consegnata, in copia, all'ASL entro la data di stipula del contratto

L'Appaltatore dovrà quindi stipulare una polizza assicurativa ai sensi dell'art. 117, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023, che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, per i massimali di seguito indicati:

- € 5.000.000,00 per sinistro
- € 5.000.000,00 per persona
- € 5.000.000,00 per danni a cose e animali.

Tale polizza dovrà essere consegnata, in copia, alla ASL entro la data di stipula del contratto.

L'Appaltatore dovrà dimostrare di essere in regola con il pagamento del premio assicurativo.

La sospensione della validità della polizza, per mancato pagamento del premio o per altra causa, costituisce grave inadempimento contrattuale valutabile anche ai fini della risoluzione del contratto.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi sono a carico dell'aggiudicatario che ne è il solo responsabile con esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti dell'Azienda ASL Rieti.

Art. 22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 122 del Codice, questa Azienda si riserva di risolvere il contratto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del Codice;

- b) con riferimento alle modificazioni di cui al citato articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui al successivo comma 3, articolo 120, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- e) qualora nei confronti dell'appaltatore:
1. sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 2. sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice;
- f) per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dell'esecuzione, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo, avvia, in contraddittorio con l'appaltatore, il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del Codice. All'esito di tale procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore;
- g) qualora, al di fuori di quanto previsto al punto f) che precede, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto. In tal caso, il direttore dell'esecuzione assegna all'appaltatore un termine non inferiore, salvo i casi d'urgenza, a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto tale termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.
- h) La cessione del contratto e il subappalto non autorizzato;
- i) La violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136;
- j) Il mancato reintegro della garanzia eventualmente escussa entro il termine indicato;
- k) Qualora il ritardo della fornitura dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi;
- l) L'applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, come previsto dall'art. 20, presente Capitolato;
- m) L'inosservanza di quanto prescritto dal comma 15 dell'art. 68 del Codice.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguite.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui alle lettere c), d), e), f) e g) del presente articolo, le somme di cui al precedente capoverso sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Azienda il diritto di affidare al secondo classificato in graduatoria la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno all'operatore economico aggiudicatario.

La ASL di Rieti non riconoscerà a quest'ultimo nessun compenso per i danni, spese, mancanza di profitto e per ogni altro costo che potesse derivare a seguito della risoluzione del contratto per colpa del medesimo.

All'operatore economico inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto; esse saranno prelevate dalla cauzione e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti del fornitore. Nel caso di minore spesa nulla compete all'operatore economico inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'operatore economico dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso dovesse incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 23 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Verranno corrisposti canoni mensili posticipati il cui importo verrà determinato sulla base dell'importo di aggiudicazione.

Per i servizi extra canone verranno emessi appositi ordinativi di fornitura determinati sulla base delle attività effettivamente svolte.

Al fine di emettere gli ordinativi di fornitura per i servizi extra canone l'Appaltatore entro il 10 di ogni mese dovrà trasmettere al RUP ed al DEC una fattura pro-forma corredata da un Report che di evidenza:

- del kilometraggio aggiuntivo per ogni singolo servizio espletato (con apposita dichiarazione relativa all'itinerario seguito);
- dell'orario aggiuntivo superiore alle ore 21.00, per cui è riconosciuto un maggiore compenso.

L'aggiudicatario accetta di aderire alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali approvata con DCA n. U00308 del 3/07/2015, successivamente modificata con DCA n. U00032 del 30 gennaio 2017.

La fattura mensile relativa al servizio dovrà essere presentata alla ASL secondo il meccanismo dello "SPLIT PAYMENT" (art. 5 D.M. 23/01/2015).

Il pagamento dei corrispettivi avverrà, entro sessanta giorni di ricezione delle fatture e caricamento delle stesse sul Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate, ferme restando le verifiche di cui al presente articolo e detratte le eventuali penali in cui l'Aggiudicatario dovesse incorrere. Ritardi nel pagamento, oltre il termine sopra indicato, comportano l'applicazione degli interessi previsti dall'accordo pagamenti di cui ai richiamati DCA n. U00308/2015 e DCA n. U00032/2017.

Ai sensi della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. detti pagamenti saranno effettuati sul conto corrente dedicato indicato dall'Aggiudicatario.

La liquidazione è inoltre subordinata all'acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

L'ASL Rieti, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere i pagamenti all'appaltatore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione dell'affidamento, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.), ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'appaltatore potrà sospendere il servizio e, comunque, qualora l'operatore economico si rendesse inadempiente a tale obbligo è prevista la risoluzione del contratto.

Il ritardo dei pagamenti non dà diritto all'Aggiudicatario di richiedere la risoluzione del contratto.

Ciascuna fattura emessa dovrà contenere anche il riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara) e dovrà essere intestata nel modo che segue:

Azienda Sanitaria Locale Rieti

Via del Terminillo n.42

02100 – Rieti (RI)

P.IVA / C.F. 00821180577

Codice Univoco Ufficio: UFX1HE

L'ASL corrisponderà esclusivamente i corrispettivi pattuiti in sede di aggiudicazione, con esclusione di qualsiasi compenso aggiuntivo.

I corrispettivi contrattuali dovuti all'Appaltatore si riferiscono ai servizi erogati a regola d'arte e nel pieno e corretto adempimento delle prescrizioni contrattuali ed il loro pagamento avverrà a fronte dell'emissione di fatture in conformità alla normativa vigente.

L'Aggiudicatario provvederà ad emettere mensilmente regolare fattura alla quale dovrà allegare apposito documento relativo alla contabilità mensile dei servizi effettuati unitamente alla documentazione inerente alla fornitura effettuata.

Qualora l'Aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo d'impresa/consorzio, i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati all'impresa capogruppo e non distintamente a ciascuna impresa raggrupata.

Art. 24 OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO

L'operatore economico aggiudicatario si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Capitolato a:

- prestare i servizi richiesti impiegando, a sua cura e spese, tutto il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto specificato in tutti gli atti di gara;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal DEC nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni;
- comunicare tempestivamente al DEC e per conoscenza al RUP, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- assumere ogni responsabilità per casi di infortunio e di danni arrecati, eventualmente, al Committente ed a terzi, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto;
- L'aggiudicatario si impegna ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante, alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, ai sensi di quanto previsto nel paragrafo "Clausola sociale/ Requisiti di partecipazione e condizioni di esecuzione" Art. 8 del Disciplinare;

- L'aggiudicatario si impegna a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, attuando le misure previste nel paragrafo "Requisiti di partecipazione e condizioni di esecuzione" art. 5 del Disciplinare.

Art. 25 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il fornitore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente, nonché delle modifiche che rispetto alla stessa dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale, in materia retributiva, contributiva, di rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, così come modificata dal d.lgs. del 14 settembre 2015, n. 151, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre che l'integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori, e ne sostiene gli oneri.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Resta inteso che qualsiasi onere derivante dall'applicazione delle norme di cui al primo capoverso è a carico del fornitore, il quale si assume anche la responsabilità per ogni pregiudizio, anche non patrimoniale, che possa derivare all'Azienda dal comportamento del fornitore medesimo nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.

Al personale impiegato nell'esecuzione del contratto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Il fornitore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine all'integrale osservanza e applicazione del contratto collettivo di categoria nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona per i quali si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più

rappresentative sul piano nazionale, e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. I contratti collettivi andranno applicati anche dopo la scadenza, fino alla sostituzione o rinnovo degli stessi.

Art. 26 RECESSO DAL CONTRATTO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159 del 2011, l'Azienda, ai sensi dell'art. 123 del Codice, può recedere dal contratto, in qualunque tempo, previo pagamento delle prestazioni rese, oltre al pagamento del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del Codice.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione scritta all'appaltatore, da dare con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi e ne verifica la regolarità.

Art. 27 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e nel disciplinare di gara, le parti fanno riferimento alla normativa vigente in materia di appalti: regionale, nazionale e sovranazionale nonché alle disposizioni del Codice Civile

Allegati:

- **All. 2.1 elenco clausola sociale**

- **All. 2.2 dettaglio Trasporto materiale sanitario e non sanitario**

- **D.U.V.R.I.**